

Con il provvedimento dell'Agenzia aperto il canale telematico per l'inoltro delle domande

# Start up, le istanze fino al 9/12

## L'entità delle erogazioni sarà determinata successivamente

DI GIULIANO MANDOLESI

**C**ontributo start-up, da ieri, 9 novembre, un mese di tempo (e dunque fino al nove dicembre) per l'invio delle istanze all'agenzia delle entrate. Le erogazioni partiranno però solo in un momento successivo e cioè dopo l'autorizzazione della Commissione europea della quale verrà data evidenza sul sito dell'agenzia stessa. La precisazione è contenuta nelle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate con il provvedimento n. 305784/2021 in cui viene definito il contenuto informato, le modalità ed i termini di trasmissione dell'istanza per ottenere il c.d. contributo start-up.

Sul piatto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di mille euro il cui effettivo ammontare sarà determinato rapportando lo stanziamento previsto di

Contributo start-up		
L'invio delle domande	dalle	dal 9 novembre al 9 dicembre 2021
L'ammontare		sulla base della percentuale di riparto e fino ad un massimo di 1000 euro
I requisiti		- non aver beneficiato del sostegno «ordinario» ex art. 1 dl 41/2021 per mancanza contrazione fatturato - attivazione partita iva nel 2018 ed inizio attività nel 2019
L'erogazione		accredito su conto corrente o credito d'imposta

20 milioni di euro al numero di domande presentate dai contribuenti. Tale rapporto definirà la percentuale di riparto che sarà resa nota solo dopo il 9 dicembre, l'ultimo giorno per l'invio delle domande, con successi-

vo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nell'istanza va specificata la non spettanza del contributo a fondo perduto standard ex articolo 1 del decreto sostegni (il dl 41/2021) per assenza del requisito

della contrazione del fatturato e va compilata anche l'immaneabile autocertificazione del non superamento degli aiuti di stato. Si tratta del bonus disciplinato all'articolo 1-ter inserito durante l'iter di conversione del decreto sostegni, il dl 41/2021, che prevede un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro e che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il bonus può essere richiesto a patto che l'attività iniziata nel 2019 e tale aspetto va riscontrato in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La verifica dell'inizio attività è effettuata grazie un servizio messo a disposizione da Unioncamere sulla ba-

se della convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l'Agenzia delle entrate.

Inoltre va evidenziato che questo contributo è sostitutivo rispetto a quello ordinario del già citato articolo 1 per cui non possono beneficiare solo coloro che non hanno fruito di quest'ultimo in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 non è risultato essere inferiore almeno del 30% rispetto all'analogo ammontare dell'anno 2019.

Come indicato al punto 4.7 del provvedimento, in alternativa all'erogazione del contributo in forma cash con bonifico su conto corrente, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il bonus può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.

In questo caso il tax credit concesso può utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

L'effettivo utilizzo sotto forma di credito d'imposta avrà il via libera dall'agenzia delle entrate solo dopo post fase di controllo degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale «Fatture e Corrispettivi». Come per gli altri ristori concessi durante nella pandemia, qualora il contribuente si rendesse conto di aver incamerato un contributo in tutto od in parte non spettante, può effettuare la restituzione riversandone l'ammontare compresa la correlata sanzione e gli interessi mediante applicazione del ravvedimento operoso (con i codici indicati nella risoluzione 24/2021). La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Per l'invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c'è tempo fino al 9 dicembre 2021.

### Francia, garanzia prestiti estesa fino a giugno 2022

Francia, prestiti garantiti dallo stato estesi fino a giugno 2022. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Bruno Le Maire ha annunciato una proroga di altri sei mesi dei prestiti garantiti dallo stato (Prêts garantis par l'État - Pge). Lo schema è stato introdotto a marzo 2020, all'inizio della pandemia di Covid-19. I prestiti agevolati dovevano inizialmente terminare a giugno 2021, ma erano già stati estesi fino alla fine del 2021. L'esecutivo francese presenterà un emendamento nella legge finanziaria del 2022 per consentire l'estensione della misura. Sarà poi necessario il via libera della commissione europea, che secondo Le Figaro potrebbe decidere sulla questione il 17 novembre. Sono stati concessi più di 690.000 prestiti per circa 140 miliardi di euro dall'inizio della crisi sanitaria da marzo 2020, permettendo alle aziende di tamponare il flusso di cassa a seguito dell'improvviso calo delle attività. In totale il governo aveva messo a disposizione 300 miliardi di euro. Ma il flusso di cassa di molte aziende non è peggiorato così drasticamente. Quest'estate, secondo l'ultimo barometro trimestrale pubblicato dalla banca Bpifrance, il 60% dei prestiti non era stato utilizzato o era stato utilizzato poco. Tuttavia, la situazione è molto eterogenea a seconda dell'azienda e del settore di attività. I ristori francesi per le imprese elargiti attraverso il fondo di solidarietà sono stati chiusi e non rinnovati alla fine di settembre, così come da ottobre è stato definitivamente archiviato il cosiddetto regime dei costi fissi. Bruno Le Maire ha inoltre annunciato che tutte le pratiche arretrate di aiuto per un importo inferiore a 30.000 euro, cioè circa il 60% delle richieste, saranno d'ora in poi trattate automaticamente per accelerare i versamenti.



Bruno Le Maire

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

### Registro dei titolari effettivi Obbligo per tutti i paesi

Registro dei titolari effettivi obbligatorio a livello globale. Arriva la stretta sulle società offshore. Il Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (Gafi/Fatf), l'organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio, ha messo in consultazione le proposte di modifica alla Raccomandazione 24 e la relativa nota interpretativa sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche. Il requisito di cui al paragrafo 7 della raccomandazione propone un approccio obbligatorio per le società affinché l'autorità pubblica detenga informazioni sulla titolarità effettiva. La domanda in consultazione sollecita quindi di creare «sulla base del rischio, del contesto e della rilevanza una forma di registro o meccanismi alternativi» che avranno lo scopo di «consentire un accesso efficiente alle informazioni da parte delle autorità competenti che comunque dovrebbero documentare la loro decisione» rispetto allo schema adottato. L'organizzazione chiede se «i paesi dovrebbero essere tenuti a valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle persone giuridiche create all'estero e ad adottare misure appropriate per gestirli e mitigarli». Il Gafi vuole avere dei feedback anche sull'indicazione di «cosa costituisce un legame sufficiente con il paese». Da qui ne consegue l'adozione di un approccio basato sul rischio relativo alla verifica delle informazioni sulla titolarità effettiva. A seguito di una consultazione aperta nel periodo giugno-agosto 2021, il Gafi ha analizzato le opinioni ricevute nel considerare le potenziali modifiche per garantire maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche.



Stretta su società off shore

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

**10** Provvedimento e istanza su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Start up, le istanze fino al 9/12

GIULIANO MANDOLESI

Con il provvedimento dell' Agenzia aperto il canale telematico per l' inoltro delle domande L' entità delle erogazioni sarà determinata successivamente Contributo start-up, da ieri, 9 novembre, un mese di tempo (e dunque fino al nove dicembre) per l' invio delle istanze all' agenzia delle entrate. Le erogazioni partiranno però solo in un momento successivo e cioè dopo l' autorizzazione della Commissione europea della quale verrà data evidenza sul sito dell' agenzia stessa. La precisazione è contenuta nelle indicazioni fornite dall' agenzia delle entrate con il provvedimento n. 305784/2021 in cui viene definito il contenuto informativo, le modalità ed i termini di trasmissione dell' istanza per ottenere il c.d. contributo start-up. Sul piatto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di mille euro il cui effettivo ammontare sarà determinato rapportando lo stanziamento previsto di 20 milioni di euro al numero di domande presentate dai contribuenti. Tale rapporto definirà la percentuale di riparto che sarà resa nota solo dopo il 9 dicembre, l' ultimo giorno per l' invio delle domande, con successivo provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate. Nell' istanza va specificata la non spettanza del contributo a fondo perduto standard ex articolo 1 del decreto sostegni (il dl 41/2021) per assenza del requisito della contrazione del fatturato e va compilata anche l' immancabile autocertificazione del non superamento degli aiuti di stato. Si tratta del bonus disciplinato all' articolo 1-ter inserito durante l' iter di conversione del decreto sostegni, il dl 41/2021, che prevede un contributo a fondo

perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d' impresa con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro e che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il bonus può essere richiesto a patto che l' attività risulti iniziata nel 2019 e tale aspetto va riscontrato in base alle risultanze del **registro delle imprese** tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La verifica dell' inizio attività è effettuata grazie un servizio messo a disposizione da Unioncamere sulla base della convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l' Agenzia delle entrate. Inoltre va evidenziato che questo contributo è sostitutivo rispetto a quello ordinario del già citato articolo 1 per cui ne possono beneficiare solo coloro che non hanno fruito di quest' ultimo in quanto l' ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell' anno 2020 non è risultato essere inferiore almeno del 30% rispetto all' analogo ammontare dell' anno 2019. Come indicato al punto 4.7 del provvedimento, in alternativa all' erogazione del contributo in forma cash con bonifico su conto corrente, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il bonus può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta. In questo caso il tax credit concesso può utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall' Agenzia delle entrate. L' effettivo utilizzo sotto forma di credito d' imposta avrà il via libera dall' agenzia delle entrate solo dopo

post fase di controllo degli esiti dell' istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell' area riservata di consultazione degli esiti del portale «Fatture e Corrispettivi». Come per gli altri ristori concessi durante nella pandemia, qualora il contribuente si rendesse conto di aver incamerato un contributo in tutto od in parte non spettante, può effettuare la restituzione riversandone l' ammontare compresa la correlata sanzione e gli interessi

mendiate applicazione del ravvedimento operoso (con i codici indicati nella risoluzione 24/2021). La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell' area riservata del portale «Fatture eCorrispettivi» del sito internet dell' Agenzia delle entrate. Per l' invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c' è tempo fino al 9 dicembre 2021. Provvedimento e istanza su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi).